



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
Via Reano, 3 – 10090 Buttigliera Alta – TO
Tel 011-9329330 – Fax 011-9329349

E-mail ced@comune.buttiglieraalta.to.it PEC - segreteria@pec.comune.buttiglieraalta.to.it

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI CONNETTIVITA’ E TELEFONIA PER LE SEDI COMUNALI E PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO NONCHÉ DI FORNITURA, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA.

DISCIPLINARE DI GARA

Comune di Buttigliera Alta - Via Reano n. 3 – 25064 Buttigliera Alta (BS)
Tel. 011-9329330 – Fax 011-9329349
Codice Fiscale e Partita IVA: 03901620017
E-mail: ced@comune.buttiglieraalta.to.it
PEC: segreteria@pec.comune.buttiglieraalta.to.it
Indirizzo internet (profilo del committente): <https://www.comune.buttiglieraalta.to.it>
Codice Istat: 001045
Iscrizione AUSA n. 0000214758;
CPV: 64210000-1 Servizi telefonici e di trasmissione dati
Codice Ateco: J61 Telecomunicazioni
CIG: 8105725FDC
RUP: rag. Romeo Trapanese
Direttore dell’esecuzione: rag. Romeo Trapanese

Sommario

ART. 1.	PREMESSE.....	3
ART. 2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI	3
Art. 2.1.	Documenti di gara.....	3
Art. 2.2.	Uso della Piattaforma di E-procurement “Appalti&Contratti”	4
Art. 2.3.	Richieste di informazioni e chiarimenti	4
Art. 2.4.	Comunicazioni.....	4
ART. 3.	OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E DURATA	5
ART. 3.1	Oneri per la sicurezza.....	5
ART. 4.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.....	5
ART. 5.	REQUISITI GENERALI.....	6
ART. 6.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
Art. 6.1	Requisiti di idoneità	8
Art. 6.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria	8
Art. 6.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale	9
Art. 6.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE.....	9
Art. 6.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	10
ART. 7.	AVVALIMENTO	10
ART. 8.	SUBAPPALTO.	11
ART. 9.	GARANZIA PROVVISORIA	11
ART. 10.	CAUZIONE DEFINITIVA	13
ART. 11.	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.....	14
ART. 12.	MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA.....	14
ART. 13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	14
ART. 14.	CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	15
Art. 14.1	Ulteriori indicazioni sulla presentazione della busta amministrativa.....	16
Art. 14.2	Appendici.....	18
ART. 15.	CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA	20
ART. 16.	CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA	21
ART. 17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	21
ART. 18.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	21
ART. 19.	APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE	22
ART. 20.	APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE	22
ART. 21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA.	23
ART. 22.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	23
ART. 23.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 24.	RECESSO	25
ART. 25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
ART. 26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
ART. 27.	NORME FINALI	25
ART. 28.	ELENCO ALLEGATI	25

ART. 1. PREMESSE

La Stazione appaltante, Comune di Buttigliera Alta, in seguito alla Determinazione n. ____ del ____/____/2020 indice la procedura per l'aggiudicazione del servizio di fornitura di connettività e telefonia per le sedi comunali e per le scuole del territorio nonché di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del centralino telefonico del Comune di Buttigliera alta per una durata di 36 mesi presumibilmente dall' 01/08/2020 al 31/07/2023, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio fino al 31/07/2026.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dall'art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del succitato Codice.

Trattandosi di un appalto sotto le soglie di cui all'art. 35 del Codice affidato con procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 37, c. 2 del Codice la gara si svolgerà mediante l'utilizzo in modo autonomo della piattaforma telematica "Appalti&Contratti" messa a disposizione da Maggioli S.p.a., Soggetto aggregatore, qualificato ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. L. 66/2014.

Si ricorda che l'art. 216 comma 27-octies del D. lgs. 50/2016 (comma introdotto dal DL 18 aprile 2019 n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 cosiddetto "Sblocca Cantieri") dispone che nelle more dell'adozione di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice dei contratti, le linee guida e i decreti adottati da ANAC e dal MIT in attuazione delle previgenti disposizioni del Codice dei contratti rimangono in vigore e restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento. Pertanto la presente procedura di gara verrà svolta nel rispetto della disciplina vigente in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L. 241/1990, il Comune di Buttigliera Alta rende noto che il termine di conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni naturali consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Tuttavia, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 4 del Codice, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate e/o del numero di concorrenti che si prevede possano intervenire alla presente gara, la Stazione appaltante si riserva di chiedere il differimento di detto termine.

ART. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI**Art. 2.1. Documenti di gara**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Capitolato speciale d'appalto
- 3) Disciplinare di Gara e relativi allegati:
 - ALL.1 DGUE
 - ALL.2. dichiara anche il possesso dei requisiti di ordine generale
 - MODELLO 1a - DOMANDA per soggetti art. 45c2l-abc
 - MODELLO 1b - DOMANDA per soggetti art. 45c2l- defg
 - MODELLO 2 - Dichiarazione Consorziati e imprese cooptate
 - MODELLO 3 - Attestazione versamento bollo
 - MODELLO 4 - CODICE COMPORTAMENTO
 - MODELLO 5 - PATTO INTEGRITA'
 - MODELLO 6 – PRIVACY
 - MODELLO 7 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Art. 2.2. Uso della Piattaforma di E-procurement “Appalti&Contratti”

La procedura verrà espletata tramite la piattaforma di E-procurement “Appalti&Contratti” gestita da Maggioli S.p.a.. Pertanto tutta la documentazione di gara sarà disponibile per l’accesso gratuito, illimitato e diretto:

- sul portale “Appalti&Contratti” all’indirizzo:
<https://piattaformaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>
- sul profilo del committente, sito internet istituzionale del Comune di Buttigliera Alta nella sezione “Atti e Pubblicazioni - Bandi di gara - <https://www.comune.buttiglieraalta.to.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara>

L’utente dovrà necessariamente registrarsi sul portale a seguito di ricezione di pec di invito alla registrazione che ha ricevuto successivamente alla presentazione dell’stanza di partecipazione alla procedura di gara.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo della piattaforma si rimanda all’ultima versione aggiornata dei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e alle Domande Frequenti, messi a disposizione sul portale. Per richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma “Appalti&Contratti” in attesa di attivare il servizio di assistenza dedicato, occorre fare riferimento alla stazione appaltante scrivendo all’indirizzo email ced@comune.buttiglieraalta.to.it oppure telefonando al numero 011.9329349.

Art. 2.3. Richieste di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità presente sulla piattaforma “Appalti&Contratti”, entro e non oltre la data del **23/06/2020 alle ore 12.00.** Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “*Comunicazione con i fornitori*” sulla piattaforma “Appalti&Contratti”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Art. 2.4. Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle di cui all’art. 76 del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità presente sulla piattaforma “Appalti&Contratti”.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

I concorrenti, inoltre, riceveranno all’indirizzo PEC utilizzato in fase di registrazione sulla piattaforma “Appalti&Contratti” le notifiche inviate automaticamente dalla procedura in caso di soccorso istruttorio e al

termine della fase di apertura di ciascuna busta (amministrativa ed economica). Di tali notifiche verrà dato atto all'interno del verbale generato automaticamente dalla piattaforma "Appalti&Contratti" al termine della procedura.

ART. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di fornitura di telefonia fissa e connessione internet e servizi annessi (fornitura, assistenza, manutenzione e gestione del centralino telefonico del Municipio) del Comune di Buttigliera Alta per complessive 7 sedi, elencate nel Progetto di servizio.

L'appalto ha una durata di 36 mesi presumibilmente dall' 01/08/2020 al 31/07/2023, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio fino al 31/07/2026.

Il valore complessivo dell'appalto è stato stimato tenendo conto dei costi una tantum per l'attivazione del servizio e dei canoni per le linee di connettività e fonia per il periodo 01/08/2020 al 31/07/2023, comprese le opzioni di rinnovo e proroga.

Pertanto, ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D. lgs. 50/2016 il valore complessivo del presente appalto è pari ad Euro 144.000,00, (diconsi Euro centoquarantaquattromila/00) IVA esclusa.

L'importo del contratto iniziale posto a base di gara per il periodo 01/06/2020 - 31/05/2023 è pari a Euro 72.000,00 (diconsi Euro settantaduemila/00), IVA esclusa.

ART. 3.1 Oneri per la sicurezza

Come precisato nel progetto di servizio, date le caratteristiche dell'appalto e il tipo di servizio richiesto, non si configurano rischi da interferenza né vi sono oneri per la sicurezza. Pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a € 0.

Secondo quanto disposto dall'art. 95, c. 10 del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, che ne hanno fatto richiesta a seguito di pubblicazione di idoneo avviso possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Sarà escluso il concorrente (o il rappresentante/capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) che non coincide con l'erogatore del servizio di telefonia/dati: non verranno pertanto prese in considerazione istanze pervenute da agenzie che trattano la vendita di servizi per conto di terzi.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria, delegata/delegataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

ART. 5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte fissata dal presente disciplinare di gara, sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In particolare, in riferimento alle cause di esclusione cui all'art. 80, comma 5 lett. c-ter) la Stazione appaltante si riserva di valutarne la gravità anche alla luce del tempo trascorso dalla violazione (almeno tre anni).

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Patto d'integrità" per la trasparenza e la legalità degli appalti pubblici, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

Gli operatori economici dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Buttigliera Alta" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 17/12/2013 e pubblicato sul sito internet del Comune di Buttigliera Alta nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali", ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, **pena la risoluzione del contratto**.

I concorrenti, inoltre, dovranno possedere, **a pena di esclusione**, i seguenti requisiti di ordine generale:

- Non aver subito negli ultimi tre anni risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti pubblici per inadempimenti contrattuali;
- Non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

- Non essere stati destinatari, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248
- Non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall'autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del D. Lgs. n. 286/1998;
- Non essere stati sottoposti a provvedimenti interdittivi in base all'art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 determinati dall'accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto;
- Applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l'impegno ad applicare, in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati contratti per la località ove il servizio sarà svolto;
- Non essere stati sottoposti, in base all'art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti interdittivi determinati dall'accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
- Non essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l'emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall'art. 5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici dovranno, inoltre, dichiarare di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

Il **possesso dei requisiti di cui all'art. 80** del Codice deve essere dichiarato utilizzando il **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo) allegato al presente disciplinare (**Allegato n. 1**). Poiché il modello di DGUE di cui all'art. 85 del Codice non riporta alcune dichiarazioni circa l'assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica amministrazione, è necessario compilare il modello allegato al presente disciplinare (**Allegato n. 2**), con il quale l'operatore economico dichiara anche il **possesso dei requisiti di ordine generale** sopra elencati.

La mancata indicazione o l'indicazione contemporanea di due situazioni tra loro alternative non consente alla Stazione appaltante di individuare la situazione effettiva del concorrente e, di conseguenza, determina l'impossibilità di accertare il requisito di ordine generale. Poiché tale dichiarazione è indispensabile ed essenziale per lo svolgimento della procedura di gara, si procederà con l'applicazione della procedura di soccorso istruttorio.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti e l'assenza di motivi di esclusione deve essere riferita a tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, indicati ai commi 2 e 3 del citato art. 80, così come specificato nel Comunicato del Presidente dell'Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC dell'08/11/2017, tenendo conto che, in ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'operatore deve essere in grado di produrre, a richiesta della stazione appaltante, la documentazione relativa ai requisiti dichiarati, quale mezzo di prova ex artt. 82 e 86 del Codice.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazione appaltante **esclude** un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore stesso si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80.

ART. 6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli operatori economici, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, **sono inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 13 del Codice, del Comunicato del Presidente ANAC del 04/05/2016 e della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto tutti i soggetti partecipanti alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi e dotarsi di apposito PassOE che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPass.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass. Per i requisiti non verificabili tramite il sistema AVCPass, la Stazione appaltante si avvarrà della documentazione di cui all'allegato XVII del Codice. Inoltre, le dichiarazioni rese in fase di gara verranno verificate presso gli Enti certificatori e/o con la richiesta di presentazione della relativa documentazione da parte dell'aggiudicatario. È possibile caricare i documenti a comprova del possesso dei requisiti anche in allegato alla documentazione nella busta amministrativa.

Art. 6.1 Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure, in caso di concorrente appartenente ad altro Stato membro dell'Unione Europea, iscrizione in uno dei competenti registri professionali o commerciali, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) **Possesso dell'autorizzazione generale** per uso pubblico per l'erogazione di un servizio di comunicazione elettronica ed **iscrizione** all'Elenco delle società autorizzate a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica ai sensi del D.Lgs. 259/2003.
- c) Utenza attiva sul mercato elettronico della pubblica amministrazione M.E.P.A. nonché iscrizione nella categoria beni "BENI - informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" e nella categoria servizi "SERVIZI - servizi di telefonia e connettività".

I requisiti di idoneità professionale (lett. a comma 1 art. 83 Codice come sopra riportato), non sono suscettibili di avvalimento trattandosi di requisiti di tipo soggettivo ed in quanto tali infungibili (confrontare, al riguardo, Consiglio di Stato, sez. V, 30/04/2015 n. 2191).

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

N.B. Il concorrente (o il rappresentante/capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) dovrà necessariamente coincidere al diretto erogatore del servizio di telefonia/dati: non verranno pertanto prese in considerazione istanze pervenute da agenzie che trattano la vendita di servizi per conto di terzi.

Art. 6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- d) **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di Euro 120.000,00 IVA esclusa.
- e) **Fatturato globale minimo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito all'ultimo decennio di Euro 720.000,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è quello dei servizi di trasmissione dati e telefonici.

Il presente appalto riguarda l'acquisto di un servizio di connettività e fonia (VoIP) che viene erogato tramite un'infrastruttura di rete che richiede investimenti significativi. Si tratta per l'Ente di un servizio strategico per garantire la continuità dell'erogazione di servizi al pubblico e che richiede pertanto alta affidabilità e un servizio di assistenza strutturato. In considerazione di questi elementi, si ritiene che il fatturato annuale calcolato al massimo nel doppio del valore dell'appalto, così come specificato all'art. 83 c. 5 del Codice, non possa essere un requisito di capacità economico-finanziaria significativo di affidabilità dell'operatore economico. Pertanto si richiede quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato annuo pari a 5 volte il valore complessivo dell'appalto (Euro 24.000,00 X 5), fatturato che permette ad una società di garantire un'infrastruttura solida anche per quanto riguarda l'assistenza.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Art. 6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

f) Esecuzione negli ultimi cinque anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver svolto negli ultimi cinque anni (2015-2016-2017-2018-2019) servizi di telefonia VoIP e gestione di centralini in favore di almeno tre Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione tra quelli indicati all'art. 3, comma 1 lett. a), b), c), e d) del D. lgs. 50/2016.

g) Disporre di un servizio di assistenza tecnica che abbia le caratteristiche idonee a soddisfare le tempistiche di intervento stabilite all'art. 4.a del Capitolato speciale d'appalto.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice. I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni verranno comprovati mediante l'esibizione di certificati rilasciati dall'ente contraente con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. È possibile allegare la certificazione rilasciata dagli Enti contraenti alla domanda di partecipazione. La stazione appaltante si riserva la possibilità di acquisire d'ufficio le certificazioni presso gli Enti contraenti.

Art. 6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 83, comma 8 del Codice che stabilisce che nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, i soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I **requisiti di ordine generale** devono essere posseduti integralmente e singolarmente da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio, GEIE, contratto di rete.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.1 lett. a)**, il **requisito relativo al possesso dell'autorizzazione** ai sensi del D.Lgs. 259/2003 di cui al **punto 6.1 lett. b)** ed il requisito di possesso di utenza attiva sul mercato elettronico della pubblica amministrazione M.E.P.A. di cui al **punto 6.1 lett. c)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I **requisiti di capacità economico e finanziaria**, di cui al paragrafo **6.2 lett. d) e e)** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il **requisito relativo all'esecuzione di servizi analoghi** di cui al **punto 6.3 lett. f)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Art. 6.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

ART. 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto 6.1. Il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

ART. 8. SUBAPPALTO.

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art.105 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto pari a **Euro 1.440,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice (dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento), non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

A tal proposito si precisa che sarà ritenuta valida la garanzia provvisoria sottoscritta per la partecipazione alla procedura di cui alla precedente pubblicazione.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria comunale sul conto corrente bancario intestato a:

Comune di Buttigliera Alta presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.,

Filiale di RIVOLI (TO), CORSO SUSAN N. 27.

IBAN: IT 07 H 01030 30870 000002031706

Causale: garanzia provvisoria appalto servizio VoIP 2020-2023.

In questo caso, nella busta amministrativa configurata sulla piattaforma “Appalti&Contratti” andrà caricata l’attestazione relativa all’avvenuto versamento. In ogni caso sarà necessario presentare l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.

- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice e al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19/01/2018 n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018 n. 31. In particolare essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti in allegato alla garanzia presentata.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo dal consorzio e/o dalle consorziate;

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante **soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 10. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto e a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti da contratto stesso, l'appaltatore dovrà fornire nei termini assegnati la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, quantificata come specificato al comma 1 del citato art. 103. Alla cauzione definitiva si applicano le medesime riduzioni previste dall'art. 93, c. 7 del D. lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Nel caso l'aggiudicatario sia un operatore con identità plurisoggettiva la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall'operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo.

La cauzione definitiva può essere una fidejussione bancaria o assicurativa emessa da istituti di credito o banche locali favorevolmente conosciute e regolarmente iscritte negli appositi elenchi controllati e aggiornati dalla Banca d'Italia, oppure emessa da compagnie assicurative favorevolmente conosciute, di interesse nazionale, autorizzate dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa ramo 15 – Cauzioni, con ciò evitando finanziarie di dubbia solvibilità. La garanzia deve prevedere espressamente una deroga al "beneficio di preventiva escussione" previsto dall'art. 1944 (obblighi del fideiussore) del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui sopra determinerà la decadenza dell'affidamento, l'escussione della cauzione provvisoria ed il conseguente affidamento al soggetto che segue in graduatoria.

L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante dovesse valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale e cessa di

avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di risoluzione del contratto o qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, la Stazione appaltante tratterà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre, a titolo di risarcimento danni, le eventuali maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.

ART. 11. PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Secondo quanto disposto dalla delibera numero n. 1174 del 19 dicembre 2018 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) *"Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 6 marzo 2019, non è dovuto alcun contributo all'ANAC da parte degli operatori economici per appalti con importo a base di gare inferiore a 150.000,00 Euro.

Di conseguenza, gli operatori economici non sono tenuti a versare alcun contributo all'ANAC in relazione al presente appalto.

ART. 12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI DI GARA

Come indicato in premessa, la gara si svolgerà mediante l'utilizzo in modo autonomo della piattaforma telematica "Appalti&Contratti" che garantisce l'integrità e l'inalterabilità della documentazione presentata.

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno presentare offerta caricando la relativa documentazione direttamente sulla piattaforma **entro il giorno 29/06/2020 alle ore 12.00.**

L'offerta è costituita da n. 3 Buste configurate sulla Piattaforma come segue:

- Busta Amministrativa: contiene la documentazione per l'ammissione alla gara;
- Busta Tecnica: contiene la documentazione per formulare l'offerta tecnica;
- Busta Economica: contiene la documentazione necessaria a formulare l'offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica presentate sulla piattaforma "Appalti&Contratti" devono essere in formato elettronico, vale a dire **un file pdf/a sottoscritto con firma digitale** in corso di validità dal rappresentante legale del concorrente. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte con firma digitale in corso di validità anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va unita la relativa procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda e del DGUE, con esclusione di quelli afferenti all'offerta tecnica ed economica, possono essere sanati attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza

sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni (rientra nella presente fattispecie la presentazione della documentazione in formato diverso da quello elettronico);
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Per quanto riguarda gli aspetti applicativi del soccorso istruttorio, si fa riferimento alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, i cui principi sono stati ritenuti validi anche in vigore del Codice, sebbene la delibera sia stata adottata sotto il vigore del D.lgs. 163/2006, con delibera del Consiglio ANAC n. 1374 del 21/12/2016.

Per eventuali fattispecie non previste o non esplicitate nel presente articolo del Disciplinare, ma comunque previste nei documenti di gara, ricorrendone le condizioni sulla base di quanto indicato dalla citata determinazione dell'ANAC, la Stazione appaltante in sede di gara valuterà l'applicazione del soccorso istruttorio oggetto del presente articolo applicando il principio già ribadito nelle determinazioni ANAC di prevalenza della sostanza sulla forma.

ART. 14. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

La busta amministrativa configurata sulla Piattaforma "Appalti&Contratti" dovrà contenere la seguente documentazione, caricata in un'unica cartella zipata:

- 1) la domanda di partecipazione con la quale l'operatore economico dichiara la forma di partecipazione (singola o associata), specificando le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa (**Modello 1a o 1b**) eventualmente allegando certificazione rilasciata dagli Enti contraenti di cui al punto 6.3 lett g);
- 2) il DGUE (Allegato n. 1);
- 3) La dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e dichiarazioni integrative attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale (**Allegato n. 2**);

- 4) MODELLO 2 - Dichiarazione Consorziati e imprese cooptate
- 5) MODELLO 3 – ATTESTAZIONE VERSAMENTO BOLLO
- 6) MODELLO 4 - CODICE COMPORTAMENTO
- 7) MODELLO 5 - PATTO INTEGRITA'
- 8) MODELLO 6 – PRIVACY
- 9) MODELLO 7 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
- 10) Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 11) **Garanzia provvisoria** con le caratteristiche di cui al precedente punto 9;
- 12) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 13) Documenti a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 6;
- 14) Eventuale documentazione relativa alla partecipazione **in forma aggregata** come indicato di seguito nel paragrafo 14.1;
- 15) Eventuale documentazione relativa alla **ditta ausiliaria** come indicato di seguito nel paragrafo 14.1;
- 16) Eventuale documentazione relativa ai **subappaltatori** come indicato di seguito nel paragrafo 14.1.

Art. 14.1 Ulteriori indicazioni sulla presentazione della busta amministrativa

A. Domanda di partecipazione

È redatta preferibilmente secondo il modello di cui ai Modelli 1° e 1b e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in bollo con marca da €. 16,00 È possibile caricare nella busta amministrativa:

- la scansione della marca da bollo acquistata per la presente procedura congiuntamente alla dichiarazione di cui al **modello 3**;
oppure
- la ricevuta dell'assolvimento dell'imposta di bollo per l'importo di €. 16,00, da effettuarsi nelle modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Nella fattispecie, trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l'imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata; delegata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta con firma digitale in corso di validità:

- per ogni operatore singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita di poteri di firma;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila/delegata.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

B. Documento Di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e allegato al presente disciplinare di gara secondo quanto di seguito indicato. Il Documento è da compilare soltanto per le parti di interesse inerenti la presente gara d'appalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 85, comma 1 del Codice, il DGUE dovrà essere caricato nella Busta amministrativa esclusivamente in formato elettronico, seguendo le indicazioni di seguito riportate.

Viene fornito il file del DGUE (**Allegato n. 1**) in formato .docx, file che va compilato come descritto più avanti nel presente paragrafo. Al termine della compilazione, è necessario effettuare una stampa e generare un file pdf/a. Il file pdf/a deve essere sottoscritto con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentate e dai soggetti secondo le indicazioni di seguito riportate.

La compilazione "a mano" e la successiva scansione del DGUE (immagine in formato jpg, pdf o qualsiasi altro formato immagine) e firma digitale dell'immagine NON è un documento elettronico valido. Pertanto il caricamento del DGUE in un formato NON elettronico equivale a mancata presentazione di documentazione nella busta amministrativa ed è sanabile mediante la procedura del soccorso istruttorio.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato n. 2;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) Dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'Allegato n. 4;

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 REQUISITI GENERALI del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità di cui punto 6.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 6.3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Art. 14.2 Appendici

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Appendice 1 – alla Sezione B della Parte II - Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione B della Parte II (articolo 80, comma 3, del Codice).

In conformità al Comunicato del presidente ANAC dell'8/11/2017, il possesso del requisito di cui al comma 1, dell'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente e deve essere riferito a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80, senza prevedere l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Tuttavia, si è ritenuto necessario richiedere i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (ovvero venga indicata la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta) in linea con l'avviso del Consiglio di Stato, secondo cui l'attestazione di stati, qualità personali e fatti relativi a persone diverse dal dichiarante è consentita se riferita a persone identificate o agevolmente identificabili, per tali intendendosi coloro di cui la Pubblica Amministrazione possa ricavare le generalità immediatamente tramite la consultazione di registri e banche-dati, senza alcun onere di istruttoria o accertamento (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, 30 luglio 2014, n. 16; Cons. Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2015, n. 140).

Appendice 2 – alla Sezione A della Parte III – Motivi legati a condanne penali in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione A della Parte III (articolo 80, comma 1, del Codice)

Appendice 3 – alla Sezione C della Parte III Eventuale ulteriore descrizione degli illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice)

Appendice 4 – alla Sezione C della Parte III Eventuali ulteriori conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza (articolo 80, comma 5, lettera d) e lettera e), del Codice)

Appendice 5 – alla Sezione A della Parte II Raggruppamenti temporanei di operatori economici e altre forme di aggregazione analoghe (articolo 48, del Codice)

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C. Dichiarazioni integrative di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende dichiarazione di assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'**Allegato n. 2**, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 6 del presente disciplinare di gara;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. attesta di essere informato circa il trattamento di dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

7. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 8, sono rese utilizzando preferibilmente il modello di cui Allegato n. 2, stampato in pdf/a, firmato con firma digitale in corso di validità e caricato nella Busta amministrativa su piattaforma "Appalti&Contratti".

D. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio, che sarà eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio, che sarà eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo o delegatario;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/delegataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/deleganti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di assunzione del rischio o del servizio che sarà eseguito dai singoli operatori economici riuniti, coassicurati o consorziati.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

ART. 15. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

L'offerta tecnica dovrà essere compilata, a pena di esclusione e senza la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, nell'apposita Busta tecnica configurata sulla piattaforma "Appalti&Contratti", seguendo la procedura indicata dal portale predisposta seguendo gli elementi ed i criteri nell'art. 7 del CSA.

In particolare dovranno essere inseriti direttamente sul portale tutti i dati richiesti per la valutazione dei criteri A2, A3, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8; per quanto concerne i criteri A1 e B9 (quest'ultimo non obbligatorio), dovranno essere inseriti rispettivamente n.° 2 documenti (uno per ogni criterio) contenenti il relativo progetto tecnico (max 10 cartelle A4 in lingua italiana con formato carattere non inferiore 10 pt).

Si rammenta che:

- Al fine di garantire un livello minimo di qualità dell'offerta tecnica, si stabilisce una soglia di sbarramento pari ad almeno 48 punti necessaria per l'ammissione alla fase di apertura delle offerte economiche.
- La verifica circa il raggiungimento della suddetta soglia si effettua prima di ogni riparametrazione, sommando quindi i punteggi non riparametrati ottenuti nei singoli criteri. I concorrenti che non raggiungano la soglia saranno esclusi e si proseguirà con le riparametrazioni come descritto all'art. 9 del CSA solo per i concorrenti che abbiano raggiunto la soglia, al fine di determinare così il punteggio finale e definitivo.
- La presentazione del progetto di cui Criterio B9 dell'art. 7 del CSA (sviluppo progetto WIFI pubblico rif. iniziativa WIFI4EU) è opzionale.

ART. 16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La piattaforma “Appalti&Contratti” obbliga l’operatore economico a caricare un Documento di offerta predefinito che dovrà essere utilizzato in modo esclusivo. In aggiunta dovrà essere compilato ed allegato il documento di cui al MODELLO 8 “*Lista Economica Servizi-forniture*” appositamente predisposti.

Nell’offerta economica devono essere indicati il costo della manodopera e gli oneri aziendali relativi all’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’offerta economica dovrà essere presentata in bollo con marca da €. 16,00. È possibile caricare nella busta economica:

- la scansione della marca da bollo acquistata per la presente procedura congiuntamente alla dichiarazione di cui al **modello 3**;
oppure
- la ricevuta dell’assolvimento dell’imposta di bollo per l’importo di €. 16,00, da effettuarsi nelle modalità indicate all’art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Nella fattispecie, trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

L’offerta, a pena di esclusione, dovrà:

- contenere le quotazioni i costi dei singoli servizi/forniture secondo quanto contenuto nel “MODELLO 8 - Lista Economica Servizi-forniture”;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Si rammenta che tale modello, necessario ai soli fini decritti all’art. 4d del Capitolato Speciale d’Appalto, potrà essere debitamente personalizzato dall’operatore in ogni suo campo al fine di meglio esplicitare i costi dei servizi offerti, nel rispetto di quanto stabilito dal Progetto di servizio e del Piano dei Fabbisogni.

ART. 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del succitato Codice.

ART. 18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, **fissato per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 12.00**, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma “Appalti&Contratti” e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. La piattaforma, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del Codice inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. **La prima seduta pubblica** avrà luogo il giorno **01 luglio 2020**, alle **ore 9,00** presso l’ufficio Tributi e Sistemi Informativi posto al primo piano del Municipio di Buttigliera Alta (via Reano, 3) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della funzione *comunicazioni* della piattaforma “Appalti&Contratti”. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzione *comunicazioni* della piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

Secondo quanto previsto al paragrafo 5.2. delle Linee guida n. 3 *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate al D. lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio ANAC n. 1007 del 11/10/2017, il seggio di gara appositamente costituito, procederà al controllo della documentazione amministrativa, conseguente all'apertura della busta amministrativa stessa e all'eventuale applicazione della procedura del soccorso istruttorio. Al termine delle operazioni verrà redatto apposito verbale relativo alle attività svolte che verrà trasmesso all'organo della Stazione appaltante deputato ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 19. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE

Effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76 c. 2-bis del Codice, verrà fissata la seduta pubblica per l'apertura delle buste tecniche. Nella data fissata il seggio di gara procederà all'apertura della busta tecnica sulla piattaforma “Appalti&Contratti”, ottenendo la graduatoria dei punteggi assegnati con l'indicazione del concorrente. Tale graduatoria sarà visibile ai concorrenti sulla piattaforma “Appalti&Contratti”.

ART. 20. APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

Terminata le operazioni di apertura delle buste tecniche, si procederà con l'apertura delle buste economiche sulla piattaforma “Appalti&Contratti”, ottenendo la graduatoria finale con l'indicazione del concorrente aggiudicatario e la segnalazione relativa all'eventuale anomalia dell'offerta. Tale graduatoria sarà visibile ai concorrenti sulla piattaforma “Appalti&Contratti” nonché sul sito istituzionale dell'ente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti espongano lo stesso prezzo si procederà a stabilire l'ordine in graduatoria mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, nella medesima seduta pubblica o in seduta pubblica successiva, dà lettura della graduatoria e procede all'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo quanto stabilito dall'art. 97 del Codice, utilizzando il file Excel basato sulla formula definita nei chiarimenti recentemente formalizzati dal Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla piattaforma “Appalti&Contratti”. Qualora nel corso di svolgimento della gara tale file venga aggiornato sulla base di ulteriori aggiornamenti normativi o chiarimenti, la Stazione appaltante utilizzerà il foglio di calcolo più recente messo a disposizione sulla piattaforma “Appalti&Contratti”. Il metodo di valutazione delle offerte anomale verrà estratto a sorte tra quelli descritti, a seconda del numero delle offerte presenti, dai commi 2, 2bis e 2-ter dell'art. 97 del Codice.

Le offerte anomale verranno escluse automaticamente ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, fatto salvo il caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a 10.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte summenzionate, il seggio di gara provvederà a comunicare tempestivamente al RUP che procederà ad effettuare le relative comunicazioni agli operatori economici interessati ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrative;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per

reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 21. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse, fatto salvo il caso di esclusione automatica dell'offerta anomala descritto nell'art. 97 c. 8 del Codice.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 20.

ART. 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Il Comune di Buttigliera Alta, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune di Buttigliera Alta procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria; aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata, se l'importo di aggiudicazione lo richiede, al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice, potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune di Buttigliera Alta interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare gli atti del procedimento di gara e di non dar luogo all'aggiudicazione della gara stessa, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART. 23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore via PEC o raccomandata AR, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- alla seconda carenza che comporti un'interruzione di pubblico servizio per cause imputabili a inadempienze da parte dell'appaltatore formalmente contestate;
- mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- fallimento dell'impresa, cessazione dell'azienda, cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta appaltatrice.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della stazione appaltante di compensare l'eventuale credito dell'appaltatore con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della stazione appaltante il diritto di affidare il servizio all'operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione. In tale caso il

Comune potrà affidare il servizio ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti.

ART. 24. RECESSO

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria via PEC o raccomandata AR.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, effettuato da parte della Stazione appaltante nella presente procedura di gara, avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio in questione e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Si allega apposita Informativa secondo quanto disposto dall'art. 13 del *Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali* (Regolamento UE 2016/679).

ART. 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza n. 10 10121 Torino - Italia. È esclusa la competenza arbitrale.

Presentazione ricorso, termini: secondo le modalità indicate all'art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.e.i.

ART. 27. NORME FINALI

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato, del Disciplinare di gara e di tutta la documentazione facente parte del presente appalto.

Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti sopra citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.

ART. 28. ELENCO ALLEGATI

- a) ALL.1 DGUE
- b) ALL2. dichiara anche il possesso dei requisiti di ordine generale
- c) MODELLO 1a - DOMANDA per soggetti art. 45c2l-abc
- d) MODELLO 1b - DOMANDA per soggetti art. 45c2l- defg
- e) MODELLO 2 - Dichiarazione Consorziati e imprese cooptate
- f) MODELLO 3 - Attestazione versamento bollo
- g) MODELLO 4 - CODICE COMPORTAMENTO
- h) MODELLO 5 - PATTO INTEGRITA'
- i) MODELLO 6 – PRIVACY
- j) MODELLO 7 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
- k) MODELLO 8 - Lista Economica Servizi-forniture

Buttiglieria Alta, 12/06/2020

Il Responsabile del procedimento
Rag. Romeo Trapanese
f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. lgs. 82/2005